



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano,
nella seduta del 15 marzo 2018,
ha deliberato di esprimere preoccupazione per l'**interpretazione che viene data dell'art. 118 disp.att. c.p.c., in punto di motivazione per relationem.**

Si richiama in argomento sia la sentenza della Suprema Corte n° 17640/2016 sia il decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro prot. 777/2018 (Oggetto: Redazione delle motivazioni delle sentenze civili) che hanno riconosciuto la possibilità di motivare mediante ricorso ad altro precedente, non limitato però a quelli di legittimità ma esteso anche al merito, con l'obbligo per il ricorrente di contestare anche le motivazioni della precedente sentenza conforme, a pena di inammissibilità, *“ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile.”*

La scelta non è coerente con il nostro sistema, che non è di common law, e crea anzi il presupposto per decisioni che addirittura obbligherebbero il difensore a svolgere le censure anche alla decisione inerente al precedente (che non si conosce ed è di difficile reperibilità) e quindi a un caso rispetto al quale non sarebbe possibile avere a disposizione tutti gli elementi, anche per ragione di privacy.

Quanto sopra in un sistema nel quale non è concretamente possibile conoscere tutte le pronunce di merito precedenti, e con il risultato finale di una forte compressione dei diritti della difesa e del cittadino, e in particolare del diritto di quest'ultimo a ottenere una sentenza ben motivata sul caso specifico sottoposto al giudice.

La questione riguardante i tempi del processo civile non può tradursi in una negazione di fatto della giurisdizione e del diritto di svolgere una difesa conforme ai principi costituzionali e del codice vigente, che realizzi oltretutto una “fuga in avanti” rispetto al dovere dell'organo giudicante di far conoscere alle parti tutti gli elementi del proprio percorso logico argomentativo.

Tutto ciò considerato,

il Consiglio dell'Ordine auspica che il richiamo al precedente valga per le sole decisioni di legittimità.

Milano, 15 marzo 2018

Il Consigliere Segretario
Avv. Cinzia Preti

Il Presidente
Avv. Remo Danovi

La presente delibera viene trasmessa alla Corte di Cassazione, al Tribunale di Catanzaro e al Consiglio superiore della magistratura; e per conoscenza anche all'Ordine di Catanzaro, alla Corte d'Appello di Milano, al Tribunale di Milano, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, a tutti gli Ordini degli avvocati d'Italia.